



PER IL PERSONALE DELLA
BANCA POPOLARE DI ANCONA
E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

***REGOLAMENTO
PER L'ADESIONE E LA CONTRIBUZIONE DEI
FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO***



PER IL PERSONALE DELLA
BANCA POPOLARE DI ANCONA
E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Articolo 1 - Oggetto

- a) Con il presente Regolamento il Fondo Pensione per il Personale della Banca Popolare di Ancona e delle Società controllate dà attuazione a quanto previsto dall'Articolo 8 comma 1 del D.Lgs 252/05 del 5 dicembre 2005 e alla disposizione statutaria di cui all'art. 5, comma 2, lettera g), in materia di adesione e contribuzione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico degli iscritti alla Sezione I e alla Sezione II del Fondo.
- b) Sono considerati fiscalmente a carico i soggetti di cui all'Art. 12 del TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi, (DPR n.917/1986) e successive modificazioni e/o integrazioni, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2 - Adesione

- a) L'adesione dei familiari fiscalmente a carico, può avvenire contestualmente all'adesione dell'iscritto, ovvero in un momento successivo, a condizione che l'iscritto sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 1 punto a).
- b) Ai fini dell'iscrizione deve essere compilato l'apposito modulo "Modulo di adesione per familiari fiscalmente a carico" reperibile sul sito del Fondo www.fondopensione.bpa.it o presso gli uffici del Fondo.
- c) Il modulo di adesione deve essere sottoscritto sia dall'iscritto al Fondo sia dal familiare fiscalmente a carico, se maggiorenne. Se il familiare a carico è minorenne o legalmente incapace, dovrà essere apposta separata sottoscrizione dal suo legale rappresentante, anche se coincidenti con il lavoratore. Per i familiari fiscalmente a carico diversi da coniuge e figli dovrà essere inoltre allegato al modello di iscrizione, un certificato di residenza.
- d) I familiari fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo Pensione per il Personale della Banca Popolare di Ancona e delle Società Controllate godono delle prerogative individuali e, se maggiorenni, possono chiedere personalmente le prestazioni previste dalla legge e dalla normativa del Fondo.

Articolo 3 - La Contribuzione

- 1) La contribuzione a favore dei familiari fiscalmente a carico, deve avvenire esclusivamente mediante versamento, a mezzo bonifico bancario, da parte dell'iscritto così come indicato nel modello di adesione reperibile nella sezione modulistica sul sito del Fondo: fondo.pensione.bpa@ubibanca.it. L'importo della contribuzione e la cadenza dei versamenti sono liberamente stabiliti all'atto dei versamenti stessi, tenendo presente che i versamenti possono essere eseguiti soltanto nei mesi di gennaio, aprile, giugno, settembre e novembre di ciascun anno, con un importo minimo di 100,00 €, per bonifico.

Articolo 4 – Investimento dei Contributi

- 1) I contributi vengono investiti nei comparti indicati nell'apposito modulo predisposto dal Fondo. Il predetto modulo deve essere sottoscritto dal familiare fiscalmente a carico, se maggiorenne, ovvero dall'associato. E' facoltà del soggetto fiscalmente a carico modificare successivamente le linee di investimento (switch), alle stesse condizioni e modalità previste per gli associati al Fondo.



PER IL PERSONALE DELLA
BANCA POPOLARE DI ANCONA
E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

2) Il Fondo procede all'investimento dei versamenti effettuati ai sensi del precedente articolo, fornendo ai gestori dei comparti la disponibilità finanziaria dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'accredito al Fondo del contribuente.

3) Il mancato riconoscimento del versamento a causa dell'inesattezza o incompletezza della compilazione del campo "causale" secondo le istruzioni di cui all'articolo precedente, non consentirà al Fondo la valorizzazione dei contributi ricevuti. In tale ipotesi, le somme versate saranno investite con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

Articolo 5 – Perdita dei requisiti di partecipazione dell'iscritto e del familiare fiscalmente a carico e perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico

In caso di perdita dello stato di soggetto "fiscalmente a carico" ovvero nel caso in cui l'associato di riferimento chieda la liquidazione della propria posizione di previdenza complementare avendo perso i requisiti di partecipazione al Fondo (cessazione del rapporto di lavoro), il familiare fiscalmente a carico non potrà riscattare la propria posizione accumulata presso il Fondo, poiché tali circostanze non costituiscono "perdita dei requisiti di partecipazione" ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".

Il familiare, nei casi di cui al comma precedente, ha tuttavia la facoltà di:

- a) continuare autonomamente a versare i contributi volontari nella propria posizione individuale ovvero, mantenerla anche in assenza di contribuzione;
- b) trasferire la posizione accantonata presso altro Fondo Pensione.

Articolo 6 – Spese gravanti sulla Posizione del familiare

1) Le spese gravanti sulla posizione del familiare fiscalmente a carico sono quelle previste dalla Nota Informativa.

2) Il valore quota assegnato mensilmente è al netto delle spese sostenute per la gestione finanziaria del patrimonio.

3) Nulla è dovuto a titolo di iscrizione o in caso di richiesta di switch tra linee di investimento.

Articolo 7 – Documentazione Fiscale

Il Fondo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, invia ai soggetti fiscalmente a carico (o ex fiscalmente a carico) che abbiano effettuato versamenti, una dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente Regolamento. Inoltre, entro il 31 maggio di ciascun anno, il Fondo invia la Comunicazione Periodica agli iscritti relativa all'anno precedente.

Articolo 8 – Esclusione dal Diritto di Voto

I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico non hanno diritto di voto, risultano pertanto iscritti al Fondo ma non sono associati.